

ALLA PRESIDENZA DEL  
ORDINE DEI PERITI INDUSTRIALI  
DELLA PROVINCIA DI CUNEO  
Corso IV Novembre, 8  
12100 CUNEO

Il sottoscritto Perito Industriale \_\_\_\_\_,  
codice fiscale/partita IVA \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_  
( ) C.A.P. \_\_\_\_\_, via/p.zza/c.so \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, iscritto  
all'Albo Professionale con il numero \_\_\_\_\_ a seguito dell'approvazione del Consiglio Direttivo  
del Collegio in data \_\_\_\_\_, presa visione del Regolamento per l'uso del sigillo professionale  
approvato dallo stesso Consiglio in data 7 giugno 1983, a retro riportato e dal richiedente sottoscritto

**RICHIEDE**

l'assegnazione del sigillo professionale previo pagamento dello stesso all'atto del ritiro presso la  
Segreteria del Collegio.

Distinti saluti

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

**IL PERITO INDUSTRIALE**

\_\_\_\_\_

**N.B.** : - Si prega voler apporre la propria firma per presa visione anche sul retro.

## **REGOLAMENTO PER L'USO DEL SIGILLO PROFESSIONALE**

VISTI :

- il D.L.L. 23/11/1944, n. 382 che istituisce i Collegi delle Professioni Tecniche;
- il R.D.L. 11/02/1929, n. 275 che approva il Regolamento per la Professione;
- la Legge 25/04/1938, n. 897 sulla obbligatorietà della iscrizione nell'Albo per esercitare la professione,

IL CONSIGLIO DEL COLLEGIO DISPONE

1. Ogni elaborato tecnico presentato da un Perito Industriale a privati enti e uffici dovrà essere autenticato con l'apposizione di un sigillo attestante che il Perito industriale firmatario dell'elaborato possieda il requisito prescritto dalla Legge sull'iscrizione all'Albo professionale.
2. Il sigillo recherà il nome del Professionista ed il numero di iscrizione all'Albo e risponderà al formato e alle caratteristiche indicate nel modello riprodotto in calce.
3. Il sigillo sarà assegnato dal Presidente del Collegio in dotazione al professionista che ne abbia fatto richiesta e che risulti iscritto all'Albo all'atto della consegna, dietro rimborso del costo del sigillo stesso. Il professionista che riceve il sigillo dovrà rilasciare apposita ricevuta.
4. In caso di smarrimento del sigillo, il professionista dovrà farne immediata denuncia al Presidente del Collegio che, a richiesta e dietro pagamento, potrà rilasciarne un duplicato.
5. Il professionista cancellato dall'Albo che continui l'esercizio della professione e faccia uso del sigillo, a tale effetto sarà passibile di denuncia all'Autorità Giudiziaria a norma dell'art. 19 R.D. 25/11/1929, n. 2248.
6. E' fatto divieto di provvedersi direttamente del sigillo o di usare timbri che abbiano caratteristiche simili. L'uso dei sigilli o di timbri che non siano stati dati in dotazione dal Presidente del Collegio costituisce infrazione perseguibile ai sensi dell'art. 11 R.D. 25/11/1929, n. 2248.
7. L'Autorità Giudiziaria, gli Enti ed Uffici Pubblici comunque preposti alla vidimazione o all'approvazione degli elaborati, saranno invitati ad accertare che gli elaborati stessi siano muniti del sigillo attestante l'iscrizione all'Albo ed a respingerli se non lo siano, salvo non sia diversamente accertabile l'iscrizione all'Albo alla data di presentazione dell'elaborato, dandone segnalazione al Collegio. Agli Enti stessi sarà trasmessa copia delle presenti disposizioni con fac-simile del sigillo.



Firmato

**IL PRESIDENTE DELL'ORDINE**  
FAVOLE Per. Ind. Giovanni

Il sottoscritto si impegna al totale rispetto del sopraccitato Regolamento con accettazione di tutte le condizioni in esso contenute, senza riserva o eccezione alcuna.

In fede

Perito Industriale

---